

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 543

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi  
fondamentali in materia di professioni**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 131)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 29 settembre 2005*

---

Il Presidente della Repubblica,

**visti** gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;

**vista** la legge 5 gennaio 2003, n. 131, recante disposizioni per l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**viste** le leggi vigenti in materia di professioni;

**vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

**acquisito** il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**acquisito** il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

**vista** l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... ;

**acquisito** il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**acquisito** il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

**vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

**sulla proposta** del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, della salute, per i beni e le attività culturali,

**emana** il seguente decreto legislativo:

## *Capo I*

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Ambito d'applicazione*

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi indicati nell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al capo secondo.
3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonchè i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

## Capo II

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 2

##### *Libertà professionale*

1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale. Non costituiscono discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

3. L'attività professionale può essere svolta, oltre che in forma autonoma, anche in forma di lavoro dipendente, nei casi previsti dalla legge, che assicura l'autonomia del professionista.

4. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute dalla Regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

#### Art. 3

##### *Tutela della concorrenza e del mercato*

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt.

85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni nel rispetto della normativa comunitaria.

#### Art. 4

##### *Accesso alle professioni*

1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

3. I titoli professionali rilasciati dalla Regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali abilitano all'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

#### Art. 5

##### *Regolazione delle attività professionali*

1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista, nonché nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

*Regioni a statuto speciale*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 7

*Norma di rinvio*

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.